

GFA
Gruppo Filia Tecnica Ambiente

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
A.P.E. e nuova legislazione

Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013 e del D.P.R. 75/2013 in vigore dal 12 luglio 2013, inerenti i requisiti energetici degli edifici.

Col patrocinio di:

Relatore:
Ing. Francesca Deiana

GFA

Efficienza energetica edifici
Sintesi Quadro legislativo europeo

2002/91/CE
Abrogata dal 1 febbraio 2012
Dalla direttiva 2010/31/CE

2009/28/CE
In vigore dal 25 giugno 2009

2006/32/CE

2010/31/CE
In vigore dal 1 febbraio 2012

In Italia

D.Lgs. 192/05
+
D.Lgs. 311/06
Decreti Attuativi:
DPR N. 59/2009
DM 26 giugno 2009

D.Lgs. 28/2011
31 maggio 2012

D.Lgs. 115/2008

D.L. 63/2013
Convertito nella legge
n. 90/2013
4 agosto 2013

GFA *Panorama legislativo nazionale ed europeo in materia di efficienza energetica degli edifici alla luce del nuovo D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.*

Principali Leggi e norme da rispettare
Efficienza energetica degli edifici

- Legge 10 del 1991
- D.P.R. 412 del 1993
- D.Lgs. 192 del 2005
- D.Lgs. 311 del 2006
- **DPR 59 del Febbraio 2009**
- **D.M. 26 giugno 2009**

D.M. 22 novembre 2012: Modifica del D.M. 26 giugno 2009, recante:
«Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
G.U. n. 290 del 3/12/2012;

D.M. 22 novembre 2012: Modifica All. A D.Lgs. n.192/2005
G.U. n. 21 del 25-1-2013

GFA *Panorama legislativo nazionale ed europeo in materia di efficienza energetica degli edifici alla luce del nuovo D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.*

Principali Leggi e norme da rispettare
Efficienza energetica degli edifici

NORME UNIFICATE
VERIFICA – CALCOLO – STIMA delle prestazioni energetiche degli edifici

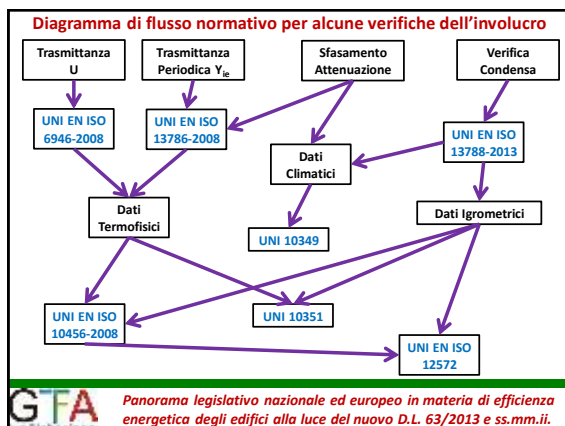
UNI TS 11300-1/2/3/4 Recepimento **NORMA UNI**
EN ISO 13790

UNI EN ISO 6946 Calcolo delle prestazioni specifiche
dei singoli componenti dell'involucro

UNI EN ISO 13788/2013 Verifiche di non formazione di
condensa superficiale ed interstiziale

UNI EN ISO 13786 Calcolo dei parametri dinamici dei
componenti dell'involucro
dell'edificio

GFA *Panorama legislativo nazionale ed europeo in materia di efficienza energetica degli edifici alla luce del nuovo D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.*



QUADRO TEMPORALE LEGISLATIVO E. E. EDILIZIA

A. 8 Ottobre 2005: pubblicazione in GU del D.Lgs. 192 (15 Ottobre 2005: ripubblicazione completa in GU dei D.Lgs 192)

B. 1 Febbraio 2007: pubblicazione in GU del DL n. 311 che corregge e integra il D.Lgs. 192

C. 25 Giugno 2009: Entra in vigore il D.P.R. 59/09 dei tre decreti previsti dal D.Lgs. 192

D. 25 Luglio 2009: Entra in vigore il D.M. 26 Giugno 2009 II° dei tre decreti previsti dal D.Lgs. 192

E. 29 Marzo 2011: Entra in vigore il D.Lgs. 28/2011

F. 15 Dicembre 2013: Entra in vigore **DECRETO 22 novembre 2012** - G.U. n. 290 del 13/12/2012

G. 25 Febbraio 2013: Entra in vigore **DECRETO 22 novembre 2012** - G.U. n. 21 del 25-1-2013

H. 6 giugno 2013: Entra in vigore **D.L. 63/2013**

I. 7 luglio 2013: Entrano in vigore il **DPR 74/2013** e **DPR 75/2013**

L. 4 Agosto 2013: Entra in vigore la **Legge 90/2013**

K. 23 Dicembre 2013: Entra in vigore la **D.L. 145**

L. 21 Febbraio 2014: Entra in vigore la **Legge 9/2014**

Da	9 ott. 2005	2 feb. 2007	25 giu. 2009	25 lug. 2009	29 mar. 2011	15 dic. 2012	25 feb. 2013	6 giu. 2013	7 lug. 2013	23 dic. 2013
A	1 feb. 2007	24 giu. 2009	24 lug. 2009	28 mar. 2011	15 dic. 2012	25 feb. 2013	6 giu. 2013	7 lug. 2013	23 dic. 2013	oggi
In Vigore	Legge 10/91 + A	Legge 10/91 + A+B	Legge 10/91 + A+B+C	Legge 10/91 + A+B+C+D	Legge 10/91 + A+B+C+D+E	Legge 10/91 + A+B+C+D+E+F	Legge 10/91 + A+B+C+D+E+F+G	Legge 10/91 + A+B+C+D+E+F+G+H	Legge 10/91 + A+B+C+D+E+F+G+H+I+J	Legge 10/91 + A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L

GFA *Panorama legislativo nazionale ed europeo in materia di efficienza energetica degli edifici alla luce del nuovo D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.*

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/CE

- Il provvedimento recepisce la Direttiva 2010/31/CE abrogando la Direttiva 2002/91/CE;
- Detta le nuove regole sulla prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di notevoli ristrutturazioni, attraverso un aggiornamento del D.Lgs. 192/2005

Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/2013

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia»...

Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2014

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Principali Novità

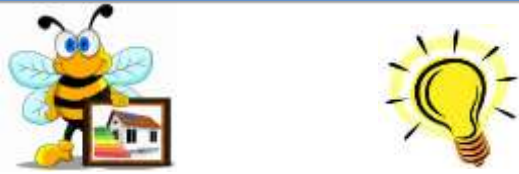


A.C.E. o A.P.E.

????????

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 – Entrata in vigore dal 4 Agosto 2013



Per ora!!!

A.C.E. = A.P.E.

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 – Entrata in vigore dal 4 Agosto 2013

Circolare di chiarimento Ministero Sviluppo Economico prot. 16416 del 7/8/13

Sino a quando non entreranno in vigore le nuove procedure previste dalla legge 90/2013

ACE = APE

dal 6 giugno 2013

Le procedure da applicare per predisporre l'Attestato di Prestazione Energetica sono le stesse (D.P.R. 59/2009) che abbiamo applicato sino ad oggi per predisporre l'Attestato di Certificazione Energetica.

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 – Entrata in vigore dal 4 Agosto 2013

I decreti attuativi che definiranno le nuove metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici dovranno essere emanati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge.

(180 gg. dal 4 agosto 2013)

A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 1

Art. 3 - Ambito di intervento

- Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
 - alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, nuovi impianti installati in edifici esistenti, opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
 - all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9;
 - alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.

A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma2/a

Art. 3 - Ambito di intervento

2. **Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti**, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, **e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.**

A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma2 / b

Art. 3 - Ambito di intervento

2. **Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti**, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.

A tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente;



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma2/C

Art. 3 - Ambito di intervento

2. **Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti**, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.

A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma2 /C

Art. 3 - Ambito di intervento

- **1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);**
- **2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;**
- **3) sostituzione di generatori di calore.**



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma2 bis

Art. 3 - Ambito di intervento

- **2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.**



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 3 - Ambito di intervento

- **2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:**
 - a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
 - b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
 - 1) nuova costruzione;
 - 2) ristrutturazioni importanti;
 - 3) riqualificazione energetica;



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 3 - Ambito di intervento**2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:**

- c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";
- d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;
- e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 3 - Ambito di intervento**2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:**

- i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;
- l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
- m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 3 - Ambito di intervento**2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:**

- f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
- g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;
- h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

Ambito delle competenze e soggetti abilitati
secondo il D.P.R. 75/2013



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 3 /a

Art. 3 - Ambito di intervento

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

- a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (...)



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 3 bis.1

Art. 3 - Ambito di intervento

3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici e paesaggistici** ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorità preposta.



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 3-bis

Art. 3 - Ambito di intervento

3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), **il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:**

- a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6; (**tutelati D.lgs. 42/2004**)
- b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 3 / b,c,d

Art. 3 - Ambito di intervento

3. Sono **escluse** dall'applicazione del presente decreto le seguenti **categorie di edifici**:

- b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
- d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 3 / e,f

Art. 3 - Ambito di intervento

3. Sono **escluse** dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

- e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, di climatizzazione, quali **box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi**, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
- f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 3-ter

Art. 3 - Ambito di intervento

3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica **limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili**, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.

Possibile errore la lettera «d» si riferisce a fabbricati isolati – più probabile lettera «b» industriali e artigianali riscaldati per esigenze del processo produttivo



A.P.E. e nuova legislazione



LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**Principali
Novità**

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«**Art. 1 (Finalità).** - 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia **sotto il profilo dei costi**.

Introduzione del rapporto COSTO-BENEFICIO nella valutazione economica degli interventi in funzione della miglioria energetica



A.P.E. e nuova legislazione



LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 + L. 21 febbraio 2014, n. 9

**Principali
Novità**

Tra le novità più rilevanti c'è **l'obbligo per chi vende o affitta un immobile di allegare al contratto L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA** dell'edificio, ~~(pena di nullità dello stesso contratto)~~ **tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari**

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9



A.P.E. e nuova legislazione



LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**Variazioni /novità/ precisazioni
rispetto al D.L. 63/13**

- **Obbligo APE** per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti

prima del rilascio del Certificato di Agibilità



A.P.E. e nuova legislazione



LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al D.L. 63/13

Obbligo di produzione ed affissione entro 180 giorni (anziché 120) dall'entrata in vigore della presente disposizione dell'**A.P.E.** da parte degli **edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile superiore a 500 m²**;

(dal 9 luglio 2015 la soglia è abbassata a 250 m²)



A.P.E. e nuova legislazione



LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al D.L. 63/13

Anticipo al 30 giugno 2014 (anziché 31 dicembre) del "Piano d'azione" destinato ad **aumentare il numero di edifici a energia quasi zero** richiesti dalla Direttiva Europea.

Anticipo al 31 dicembre 2013 (anziché 30 aprile 2014) della messa a punto da parte dei Ministeri competenti dell'elenco di **misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero.**



A.P.E. e nuova legislazione



LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Principali Novità

Sono **confermate le proroghe**

- **detrazione del 65%** per interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici;
- **detrazione del 50%** per le ristrutturazioni edilizie, con estensione della detrazione **50% all'acquisto di mobili ed elettrodomestici** relativi all'unità ristrutturata.



A.P.E. e nuova legislazione



LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al D.L. 63/13

Incentivi sulle spese per l'installazione di:

- **Impianti pompe di calore,**
- **impianti geotermici a bassa entalpia,**
- **scaldacqua a pompa di calore;**

Sono ammessi agli incentivi anche:

- **gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza idrica,**
- **gli interventi di installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo.**



A.P.E. e nuova legislazione



LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al D.L. 63/13

L'**APE** può riferirsi a più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. (...) solo qualora esse abbiano ((la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e)) siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva



A.P.E. e nuova legislazione



LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al D.L. 63/13

Nuova definizione di impianto termico

Art.2 ((I-trices) "**Impianto termico**": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, (...)

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:

- stufe,
- caminetti,
- apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante;

tali apparecchi, se fissi, **sono tuttavia assimilati agli impianti termici** quando la somma delle **potenze nominali del focolare** degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a **5 kW**.



A.P.E. e nuova legislazione



LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al D.L. 63/13

Nuova definizione di impianto termico

Non sono considerati impianti termici

i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.



A.P.E. e nuova legislazione



LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al D.L. 63/13

Norme da applicare per il periodo transitorio

Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici sono:

UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4

Raccomandazione CTI 14/2013,

UNI EN 15193 (Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione)



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 1/a

Art. 4 - Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

I decreti attuativi che definiranno le nuove metodologie dovranno essere emanati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge.

«1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, (...) sono definiti:

a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 1/a

Art. 4 - Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile.

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 1/b

Art. 4 - Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 1/b

Art. 4 - Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'«edificio di riferimento», in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2 - Definizioni

l-novies) ((**"edificio di riferimento" o "target"**)) per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica: **edificio identico in termini di geometria** (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), **orientamento**, **ubicazione territoriale**, **destinazione d'uso e situazione al contorno**, e **avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati**;



A.P.E. e nuova legislazione

PRINCIPALI VERIFICHE DI LEGGE + ADEMPIMENTI

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE



A.P.E. e nuova legislazione



PRINCIPALI VERIFICHE DI LEGGE Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

DPR 59/09 – Art. 4 comma 2 e 3

1. Verificare che l'**indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale** $EP_{i,lim}$ di progetto sia inferiore all' $EP_{i,lim}$ stabilito nelle tabelle del punto 1 dell'Allegato C al D.Lgs. 192/05
2. Verificare che l'**indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo** $EP_{e,inv}$ di progetto sia inferiore all' $EP_{e,lim}$ stabilito al comma 3, lettere a) e b). **«residenziali/altre tipologie»**
I calcoli devono essere effettuati secondo le norme **UNI TS 11300 parti 1 e 2**.



A.P.E. e nuova legislazione



PRINCIPALI VERIFICHE DI LEGGE Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

DPR 59/09 – Art. 4 comma 16

3. Verificare che la **Trasmittanza** U dei divisori con altre unità immobiliari e verso ambienti non riscaldati, sia **inferiore a 0.8 W/m²K**.

DPR 59/09 – Art. 4 comma 17

4. Verificare l'**assenza di condensa superficiale** e che la **condensa interstiziale** non sia superiore alla quantità rievaporabile. **UNI EN ISO 13788-2013**



A.P.E. e nuova legislazione



PRINCIPALI VERIFICHE DI LEGGE Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

DPR 59/09 – Art. 4 comma 18

5. **Verifica parametri dinamici delle superfici opache verticali:** in caso di irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione maggiore o uguale a 290 W/m² bisogna verificare una delle seguenti disposizioni:
 - i. Massa superficiale della parete superiore a 230 Kg/m²
 - ii. Trasmittanza termica periodica inferiore a 0.12 W/m²K
6. **Verifica parametri dinamici delle superfici opache orizzontali:** in caso di irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione maggiore o uguale a 290 W/m² bisogna verificare che la trasmittanza termica periodica sia inferiore a 0.20 W/m²K.



A.P.E. e nuova legislazione



PRINCIPALI VERIFICHE DI LEGGE Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

D. LGS. 28/11 – ALL. 3

5. Gli impianti di **produzione di energia termica** devono soddisfare il 50% dei consumi previsti di ACS tramite fonti rinnovabili e il 35% (anziché il 20% **a partire dal 1 gennaio 2014**) dei consumi previsti per ACS, riscaldamento e raffrescamento.

Tali obblighi non possono essere assolti esclusivamente attraverso impianti che producono solo energia elettrica.

a partire 1 gennaio 2017 la quota del 35% salirà al 50%.



A.P.E. e nuova legislazione



Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE**PROCEDURA SEMPLIFICATA**

È possibile effettuare la procedura di calcolo semplificata nel seguente caso:

Superficie trasparente totale / superficie utile ≤ 0.18

Quali sono in questo caso i principali adempimenti da verificare?



A.P.E. e nuova legislazione



Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

DPR 59/09 – Art. 4, comma 8

Il calcolo del fabbisogno energetico di energia primaria può essere omesso se sussistono tutte le seguenti condizioni:

1. Il **rendimento utile a pieno carico del generatore di calore** sia **superiore a $X + 2 \log P_n$**
dove $X = 90$ per zone A,B,C e 93 negli altri casi
 P_n è la potenza nominale del generatore espressa in kW
2. La **temperatura media del fluido vettore** in condizioni di progetto deve essere **inferiore a 60°C**



A.P.E. e nuova legislazione



Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

DPR 59/09 – Art. 4, comma 8

3. La **termoregolazione** richiede l'installazione **obbligatoria** di almeno una **centralina di termoregolazione programmabile** per ogni unità immobiliare e di **dispositivi modulanti** per la regolazione automatica della temperatura nei singoli locali, **al fine di limitare il sovrariscaldamento**
4. Il **rendimento utile in condizioni nominali** della pompa di calore deve essere **superiore a $90 + 3 \log P_n$** , con P_n espresso in kW
5. La **trasmissione delle strutture opache e trasparenti** deve soddisfare i limiti di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al D.Lgs. 192/05



A.P.E. e nuova legislazione



Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE**EDIFICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO**

DPR 59/09 – Art. 4 comma 15

1. I **valori limite della trasmittanza** di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al D.Lgs. 192/05, **vanno ridotti del 10%**
2. Gli **obblighi previsti dall'Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011** devono essere **incrementati del 10%**
3. Il **rendimento globale medio stagionale** dell'impianto termico deve essere **superiore al limite minimo $75 + 4 \log P_n$**
4. Gli edifici devono essere dotati di **impianti centralizzati di climatizzazione** invernale ed estiva



A.P.E. e nuova legislazione

**ADEMPIMENTI – Nuove costruzioni**

Prima dell'inizio dei lavori depositata dal proprietario assieme alla richiesta di C.E. (casi D.Lgs 28/2011)



Relazione energetica basata sull'art. 28 della legge 10 del 1991 + D.Lgs 192/05 s.m.i. + D.Lgs 28/2011 + L.90/2013

Fine Lavori



Attestato di Qualificazione Energetica Asseverato dal D.L. sulla base della relazione tecn.
AQE

Richiesta di Agibilità



Attestato di Prestazione Energetica
APE

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 1

Art. 8

Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.

Il **progettista** o i **progettisti**, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, **((eletttriche))** e illuminotecniche, **devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto** attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Comma 1

Art. 8
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.

il **proprietario dell'edificio**, o chi ne ha titolo, **deve depositare la RELAZIONE TECNICA presso le amministrazioni competenti**, in doppia copia, **contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, ((o alla domanda di concessione edilizia «casi D.lgs 28/11»))**.

GFA A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Comma 2

Art. 8
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.

Il **Direttore dei lavori** deve **asseverare** la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica (...), nonché l'**attestato di qualificazione energetica AQE dell'edificio come realizzato**, che saranno **presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori** senza alcun onere aggiuntivo per il committente.

GFA A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Art. 2

l-ter) "**attestato di qualificazione energetica**":
il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i **fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare**, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;

GFA A.P.E. e nuova legislazione

ADEMPIMENTI

Attestato di Qualificazione Energetica

Asseverato dal DL sulla base della relazione Energetica, è **obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione**

Secondo l'allegato A "linee guida nazionali" punto 8 al Decreto 26 giugno 2009 e smi

AQE

↓

Fine Lavori

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Edifici di nuova costruzione

Obbligo APE

L. 90/2013, Art. 6

1. (...) Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un **attestato di prestazione energetica ((prima del rilascio del certificato di agibilità))**.

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Edifici di nuova costruzione

Obbligo rilascio APE

L. 90/2013, Art. 2 - DEFINIZIONI

1. l-bis) "**attestato di prestazione energetica dell'edificio**": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e **rilasciato da esperti qualificati e indipendenti** che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Edifici di nuova costruzione

Rilascio APE

L. 90/2013, Art. 6, comma 1 e 2

1. (...) Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente.

2. Nel caso di **vendita, ((di trasferimento di immobili a titolo gratuito)) o di nuova locazione di edifici** o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre (...) rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario **all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;**

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Edifici di nuova costruzione

Rilascio APE

L. 90/2013, Art. 6, comma 2

2. in caso di **vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione**, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica **((entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità))**.

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Aggiornamento a seguito della L. 21 febbraio 2014, n. 9

Vendita e locazione

L. 9/2014, Art. 7

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:

«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, **È INSERITA APPOSITA CLAUSOLA con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;** **copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.**

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Aggiornamento a seguito della L. 21 febbraio 2014, n. 9

Vendita e locazione

L. 9/2014, Art. 7

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:

«3. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. **((Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.))**

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Aggiornamento a seguito della L. 21 febbraio 2014, n. 9

Vendita e locazione

L. 90/2013, Art. 6

3. Nei contratti di vendita, ~~((negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito)) o nei nuovi contratti di locazione~~ di edifici o di singole unità immobiliari ~~e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.~~

~~((3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.))~~

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Aggiornamento a seguito della LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Edifici di Nuova Costruzione

Edifici ad energia quasi zero

L. 90/2013, Art. 4 - Bis

1. A partire dal **31 dicembre 2018**, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, **devono essere edifici a energia quasi zero.**

Dal **1° gennaio 2021** la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

DEFINIZIONE:

L. 90/2013, Art. 2 comma 1 l-octies) "**edificio a energia quasi zero**": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, **((prodotta in situ))**

Aggiornamento a seguito della LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Edifici di nuova costruzione

Edifici ad energia quasi zero

anticipo al 30 giugno 2014 (anziché 31 dicembre) del “Piano d'azione” destinato ad aumentare il numero di **edifici a energia quasi zero** richiesti dalla Direttiva Europea

anticipo al 31 dicembre 2013 (anziché 30 aprile 2014) della messa a punto da parte dei Ministeri competenti dell'elenco di misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica e la transizione verso gli **edifici a energia quasi zero**;

GFA A.P.E. e nuova legislazione

PRINCIPALI VERIFICHE DI LEGGE

+

ADEMPIMENTI

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICI ESISTENTI

GFA A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma2/a

Art. 3 - Ambito di intervento

2. Nel caso di **ristrutturazione di edifici esistenti**, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.

A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

a) una **applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di**:

- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE –
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE**

DPR 59/09 – Art. 4
(COME NUOVE COSTRUZIONI)

1. indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale $E_{p,i}$
2. indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo $E_{p,e,inv}$ di progetto
3. Trasmissanza U dei divisori
4. condensa superficiale e condensa interstiziale
5. Verifica dei parametri dinamici delle superfici opache verticali e orizzontali

o PROCEDURA SEMPLIFICATA

È possibile effettuare la procedura di calcolo semplificata nel seguente caso:

Superficie trasparente totale / superficie utile ≤ 0.18

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE –
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE**

D. LGS. 28/11 – ALL. 3
(COME NUOVE COSTRUZIONI)

7. Gli impianti di **produzione di energia termica** devono soddisfare il 50% dei consumi previsti di ACS tramite fonti rinnovabili e il 20% dei consumi previsti per ACS, riscaldamento e raffrescamento.

a partire dal 1 gennaio 2014 la quota del 20% salirà al 35%, e a partire dal 1 gennaio 2017 si salirà al 50%.

tali obblighi non possono essere assolti esclusivamente attraverso impianti che producono solo energia elettrica.

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**EDIFICI ESISTENTI
PUBBLICI O AD USO PUBBLICO**

DPR 59/09 – Art. 4 comma 15

1. I **valori limite della trasmittanza** di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al D.Lgs. 192/05, **vanno ridotti del 10%**
2. Gli **obblighi previsti dall'Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011** devono essere **incrementati del 10%**
3. Il **rendimento globale medio stagionale** dell'impianto termico deve essere **superiore al limite minimo $75 + 4 \log P_n$**
4. Gli edifici devono essere dotati di **impianti centralizzati di climatizzazione** invernale ed estiva

GFA A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Comma2 / b

Art. 3 - Ambito di intervento

2. **Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti**, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente;

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

AMPLIAMENTI > 20 %

DPR 59/09 – Art. 4

1. **indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale** $E_{p,i}$
2. **indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo** $E_{p,e,inv}$ di progetto
3. **Trasmittanza** U dei divisori
4. **condensa superficiale** e **condensa interstiziale**
5. Verifica dei **parametri dinamici** delle superfici opache verticali e orizzontali

PROCEDURA SEMPLIFICATA
È possibile effettuare la procedura di calcolo semplificata nel seguente caso:
Superficie trasparente totale / superficie utile ≤ 0.18

NO – Maggiori restrizioni previste per gli Edifici Pubblici (DPR 59/09, Art. 4 comma 15)
NO – Obbligo utilizzo di fonti rinnovabili (D. LGS. 28/11 – ALL. 3)

GFA A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Comma2/C

Art. 3 - Ambito di intervento

2. **Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti**, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

GFA A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Comma2 /C

Art. 3 - Ambito di intervento

- **1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);**
- **2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;**
- **3) sostituzione di generatori di calore.**

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Ristrutturazioni totali o parziali
Manutenzioni straordinarie dell'involucro < 1000 mq
e Ampliamenti < 20 %

DPR 59/09 – Art. 4

1. **Trasmittanza** U dei divisori
2. **condensa superficiale** e **condensa interstiziale**
3. Verifica dei **parametri dinamici** delle superfici opache verticali e orizzontali

DPR 59/09 – Art. 4 comma 4
La **trasmittanza U di strutture opache** (a ponte termico corretto) e **finestre** deve soddisfare i limiti di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al D.Lgs. 192/05.

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI ESISTENTI

DPR 59/09 – Art. 4 comma 9-10-11

1. È fatto **obbligo di installare dispositivi di termoregolazione** della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone con condizioni d'uso e di esposizioni uniformi
2. Salvo impossibilità di realizzazione per cause tecniche o di forza maggiore, **per edifici di categoria E.1 ed E.2 con più di 4 unità abitative**:
 - i. Per impianti centralizzati con $P_{e,\geq 100kW}$ è preferibile **non trasformare l'impianto centralizzato in impianti autonomi**
 - ii. Obbligo di **realizzare interventi per la contabilizzazione e la termoregolazione** del calore per singola unità abitativa

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI ESISTENTI

DPR 59/09 – Art. 4 comma 5

3. Verificare che il **rendimento globale medio stagionale** sia:
 3. Superiore a $75 + 3 \log P_n$ se $P_n \leq 1000\text{kW}$
 4. Superiore a 84% se $P_n > 1000\text{kW}$
4. Se la **P_n al focolare** (o la somma delle potenze al focolare in caso di più generatori) è **superiore a 100kW** è obbligatorio allegare la diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto oggetto di intervento.



A.P.E. e nuova legislazione



Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE

DPR 59/09 – Art. 4 comma 6

1. Il **rendimento utile a pieno carico** del generatore di calore deve essere superiore a $90 + 2 \log P_n$
2. Il **rendimento utile in condizioni nominali** della pompa di calore elettrica deve essere superiore a $90 + 3 \log P_n$
3. È fatto **obbligo** l'installazione di una **centralina di termoregolazione programmabile**



A.P.E. e nuova legislazione



Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE

DPR 59/09 – Art. 4 comma 5

4. Verificare che il **rendimento globale medio stagionale** sia:
 3. Superiore a $75 + 3 \log P_n$ se $P_n \leq 1000\text{kW}$
 4. Superiore a 84% se $P_n > 1000\text{kW}$
5. Se la **P_n al focolare** (o la somma delle potenze al focolare in caso di più generatori) è **superiore a 100kW** è obbligatorio allegare la diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto oggetto di intervento.



A.P.E. e nuova legislazione

**ADEMPIMENTI – Edifici esistenti**

Prima dell'inizio dei lavori il proprietario assieme alla denuncia di inizio Lavori



Relazione energetica basata sull'art. 28 della legge 10 del 1991 + D.lgs 192/05 s.m.i. + D.lgs 28/2011 + L.90/2013

Fine Lavori



(quando previsto) Attestato di Qualificazione Energetica Asseverato dal DL sulla base della relazione tecn.

AQE

Ristrutt. importanti + Trasferimento o Locazione Oneroso/Gratuito



Attestato di Prestazione Energetica

APE**Relazione tecnica - Quando Va Fatta.....?????**

Relazione tecnica basata sull'art. 28 della legge 10 del 1991 + D.lgs 192/05 s.m.i. + D.lgs 28/2011+L90/2013

Depositata in Comune dal proprietario prima dell'inizio dei lavori assieme alla denuncia di inizio lavori

va fatta sempre!

Tranne nel caso di sostituzione del generatore di calore quando esso abbia una potenza inferiore a 50kW

In ogni caso è sempre obbligatoria la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della legge ex 46/1990 attuale 37/2008



A.P.E. e nuova legislazione

**AQE Quando Va Fatto.....?????****Obbligatorio per gli interventi di:**

- 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- 3) ampliamento volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente;
- 4) Ristrutturazioni totali



A.P.E. e nuova legislazione



AQE Quando Va Fatto....?????**Non va fatto per:**

- 1) manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b).
- 2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
- 3) sostituzione di generatori di calore.



A.P.E. e nuova legislazione

**AQE** Da chi Va Fatto....?????

L'attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio.



A.P.E. e nuova legislazione



Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Edifici esistenti**Obbligo APE – Ristr. importanti**

L. 90/2013, Art. 6, comma 1

1. (...) Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica ((prima del rilascio del certificato di agibilità'))

(...) Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del proprietario dell'immobile.



A.P.E. e nuova legislazione



Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO**Obbligo APE**

L. 90/2013, Art. 6, comma 6

Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, e' fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro ((180)) giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.



A.P.E. e nuova legislazione



Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Edifici esistenti**Obbligo APE – Vendita/Locazione**

L. 90/2013, Art. 6, comma 2

2. Nel caso di vendita, ((di trasferimento di immobili a titolo gratuito)) o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, (...) il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;



A.P.E. e nuova legislazione



Aggiornamento a seguito della L. 21 febbraio 2014, n. 9

Vendita e locazione

L. 9/2014, Art. 7

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:

«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, **È INSERITA APPOSITA CLAUSOLA con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.**



A.P.E. e nuova legislazione



Aggiornamento a seguito della L. 21 febbraio 2014, n. 9

Vendita e locazione L. 9/2014, Art. 7

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:

«3. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
((Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.))



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 10

Art. 6 attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.

10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 8

Art. 6 attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano ((gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale)) dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 12/b

Art. 6 attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.

L'APE comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi.



A.P.E. e nuova legislazione



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma 12/b

Art. 6

Tra tali dati sono obbligatori:

- 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- 5) le emissioni di anidride carbonica;
- 6) l'energia esportata;
- 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio



A.P.E. e nuova legislazione



Aggiornamento a seguito della LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Validità APE L. 90/2013, Art. 5

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.



A.P.E. e nuova legislazione



Aggiornamento a seguito della LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Validità APE L. 90/2013, Art. 5

La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica ((dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici,)) comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste ((dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75))).

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.



A.P.E. e nuova legislazione



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

A.P.E. e nuova legislazione

Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013 e del D.P.R. 75/2013 in vigore dal 12 luglio 2013, inerenti i requisiti energetici degli edifici.

Relatore:
Ing. Francesca Deiana

Col patrocinio di:



Panorama legislativo nazionale ed europeo in materia di efficienza energetica degli edifici alla luce del nuovo D.L. 63/2013 ess.mm.ii.